



Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262312-320-321 - fax +39 06 85303079
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it



Roma, 3 ottobre 2011

Protocollo: MM/ms/2010/3261

**ALLE STRUTTURE REGIONALI FIOM
AL COORDINAMENTO NAZIONALE FIOM ARTIGIANI
SEGRETERIA/APPARATO SEDE**

OGGETTO: ACCORDO RLS/RLST ARTIGIANI

Care compagne e cari compagni,

vi inviamo in allegato il testo dell'accordo applicativo del decreto legislativo 81/08 per le aziende artigiane, ufficializzato in questi giorni, firmato da Cgil, Cisl, Uil e associazioni artigiane il 28 giugno successivamente modificato in alcuni punti dopo le osservazioni, le criticità e le riserve espresse da diverse strutture regionali e categoriali nella riunione congiunta dei coordinamenti artigianato e salute e sicurezza Cgil svoltasi a luglio.

Noi valutiamo positivamente la definizione di un accordo che fa riferimento in materia di salute e sicurezza alle nuove normative definite dal dlgs 81/08, sostituendo così il precedente accordo del 1966 e relativo alla vecchia "626" ma manteniamo alcune riserve e giudizi critici su alcuni punti del testo anche dopo le correzioni fatte:

1. Si afferma al **punto 2** che il RLST operante nel sistema della bilateralità è la forma di rappresentanza più adeguata nelle realtà artigiane, senza distinguere però le aziende artigiane nella loro composizione numerica; sopra i 15 dipendenti la rappresentanza più adeguata per noi rimangono sempre gli RLS.
2. Si afferma al **punto 2.1.1** che gli RLST potranno essere designati o eletti; una indeterminazione nella scelta da compiere che anche per la mancanza di un accordo con Cisl e Uil circa le modalità di elezione e l'accertamento della rappresentanza, rinviato ad accordi regionali estremamente difficili da realizzare, determinerà una richiesta quasi generale da parte delle altre confederazioni di una ripartizione uguale degli Rlst con tutte le conseguenze del caso, compresa la possibilità di una sottorappresentanza della Fiom in riferimento al numero degli iscritti nelle aziende artigiane.
3. Al **punto 2.1.15** si obbliga il RLST per l'accesso nelle aziende secondo quanto previsto dell'art. 50 del Testo Unico a dare comunicazione per iscritto alla componente datoriale dell'Organismo Paritetico Territoriale con almeno 6 gg. di preavviso e a con la presenza dell'associazione datoriale cui l'impresa è iscritta; non ci vuole molta fantasia per

immaginare il valore di questi incontri e quale potrà essere la libertà dei lavoratori a parlare della propria condizione lavorativa e dei rischi a cui possono incorrere.

4. Al **punto 2.2.9** si richiede al RLS, non solo al RLST di apporre sempre la firma al verbale di consultazione; noi continuiamo a esprimere un giudizio critico, in quanto il RLS deve apporre la firma solo quando il verbale correttamente rappresenta non solo le valutazioni dell'azienda ma anche le valutazioni di merito espresse dal RLS, al contrario la firma che conferma solo l'avvenuta consegna diventa anche controproducente.

Pur permanendo queste criticità, anche per noi oggi l'accordo è pienamente operativo, di conseguenza è opportuno predisporre in tutte le strutture regionali riunioni con la presenza delle Rsu e Rls delle aziende artigiane e delle strutture territoriali per far conoscere l'accordo, verificare correttamente il numero dei lavoratori artigiani iscritti alla Fiom e in relazione a questo realizzare gli incontri con le strutture regionali della Cgil per poi definire in accordo con gli OPTA e gli OPRA in base alle risorse finanziarie versate, secondo la quota prevista dall'accordo, dalle imprese artigiane, il numero degli RLST, la presenza della Fiom e le modalità di elezione che per noi sono elemento discriminante.

Saluti.

IL SEGRETARIO NAZIONALE

Sergio Bellavita

UFFICIO SAS

Maurizio Marcelli